

E' guerra sui compensi extra

Viale Trastevere boccia l'importo orario dell'indennità difeso dai sindacati.
Sconto sulla misura di 1/18 della retribuzione

Italia Oggi, 24 settembre 2002

Tra le organizzazioni sindacali della scuola e il ministro Moratti si sta aprendo un nuovo fronte conflittuale. A causarlo è la divergenza sulla misura della retribuzione da corrispondere al personale docente della scuola secondaria per ogni ora di insegnamento prestato in classi collaterali oltre l'orario d'obbligo e fino a un massimo di 24 ore settimanali.

I sindacati sostengono che la misura del compenso da corrispondere ai docenti per ogni ora di lezione, oltre le 18 d'obbligo, deve essere pari a 1/18 del trattamento economico in godimento, ivi compreso il computo della quota di indennità integrativa speciale.

La tesi sostenuta dalle organizzazioni sindacali viene supportata sia dal combinato disposto dell'articolo 6, comma 2 del dpr 209/87, dell'articolo 3, comma 10 del dpr 399/88 e dell'articolo 70, comma 3 del Ccnl 1995, sia da una ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale ai docenti con orario di lavoro superiore alle 18 ore settimanali, sulle ore eccedenti detto limite spetta il computo dell'indennità integrativa speciale (Cons. Stato, VI sez, 5 gennaio 1995, n. 3; 4 gennaio 2000, n. 43; 30 maggio 2000, n. 3046; 14 febbraio 2002, n. 862 e 8 aprile 2002, n. 1892).

L'amministrazione scolastica, viceversa, non riconosce la computabilità dell'indennità integrativa speciale poiché sostiene che alla stregua della vigente normativa, non spetta agli interessati nella fattispecie.

A tal fine dal ministero di viale Trastevere sarebbero già state impartite raccomandazioni ai direttori scolastici regionali e ai dirigenti periferici perché resistano in tutte le sedi alle richieste dei docenti.

Una posizione, quella del ministero, che, soprattutto alla luce delle chiare e documentate motivazioni delle decisioni del Consiglio di Stato favorevoli ai docenti, appare quantomeno incomprensibile. Una posizione che, per sole spese giudiziarie, potrebbe costare alle casse dello Stato più di quanto si pensava di risparmiare riducendo il numero delle supplenze da conferire ai docenti precari.

Per effetto della disposizione contenuta nel 4° comma dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo la quale i dirigenti scolastici possono attribuire ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo, fino a un massimo di 24 ore settimanali, la platea dei docenti coinvolti e che, presumibilmente, si rivolgeranno al giudice, sarà, infatti, più numerosa di quella registrata negli scorsi anni.